

TRIBUNALE DEL LAVORO DI PARMA

Dott. Moresco

Rg. 707/2022

ISTANZA CORREZIONE ED INTEGRAZIONE DEL VERBALE DEL 11.04.2023

Per il Ricorrente sig. Restivo, l'Avv. Giovanni Bufano.

All'udienza svoltasi nella mattinata di ieri, 11 aprile 2023, il sottoscritto difensore riferiva all'Ill.mo Magistrato che il ricorrente aveva ottenuto nell'anno scolastico in corso un incarico lavorativo con scadenza al 30.06.2023, circostanza questa acquisita agli atti anche direttamente dal Giudice a seguito di libero interrogatorio tenutosi lo stesso giorno.

Per tale motivo lo scrivente dichiarava quanto segue:

"confermate tutte le altre domande di cui al ricorso, esclusivamente a quella riferita all'anno in corso, intende limitare la domanda per il riconoscimento delle differenze retributive dal 1.09.2022 al 4.10.2022 e dal 1.7.2023 al 31.08.2023 fermo restando il riconoscimento giuridico per tutto l'anno della classe B017".

Alla conclusione dell'udienza, detto verbale non veniva riletto, a voce, ai difensori presenti.

Tuttavia, certamente per mero refuso, dalla lettura del verbale a seguito di suo deposito in PCT, avvenuto nel pomeriggio di ieri, si è potuto prendere atto che invece è stata trascritta la seguente dichiarazione:

*"Chiede di limitare la domanda al riconoscimento giuridico alla classe B017 e le differenze retributive dal 1.9.2022 al 4.10.2022."*

Appare di tutta evidenza come detta ultima erronea dichiarazione trascritta non sia quella che il deducente aveva enunciato.

Sarebbe stato illogico per l'istante formulare una dichiarazione nei termini come risultanti nel verbale.

Non vi è ragione alcuna, infatti, per la quale il ricorrente avrebbe dovuto o voluto rinunciare agli effetti giuridici ed economici derivanti dal mancato conferimento dell'incarico lavorativo nell'anno scolastico precedente (quello sullo Zappa Fermi), anche perché, solo con il riconoscimento del diritto alla supplenza anteriore egli può vantare il diritto a percepire le differenze retributive dal 1.09.2022 al 4.10.2022 e dal 1.7.2023 al 31.08.2023, fermo restando il riconoscimento giuridico per tutto l'anno della classe B017.

Inoltre, nella medesima udienza, il sottoscritto difensore, proprio per vedere riconosciuto il diritto del ricorrente all'incarico lavorativo precedente all'anno in corso (quello sullo Zappa Fermi, oggetto delle altre domande del ricorso) chiedeva

- di essere autorizzato alla produzione della ricevuta di protocollo dell'istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali, di cui era stato nondimeno fatta domanda (anno 2020);



- di depositare sentenza di ottemperanza del Tar che ha condannato l'Ufficio di Parma a inserire con riserva il ricorrente nelle GPS (quelle dell'anno 2020).
- Altresì, rilevava che l'art. 11 co. 4 O.M. permette di prestare supplenze in più istituti, e quindi il servizio presso altra scuola non avrebbe precluso il conferimento della supplenza all'Istituto Zappa Fermi.

Atteso che del verbale non si è data lettura in udienza e non vi è stata possibilità di visionarlo per mezzo di un secondo monitor nel mentre esso veniva formato, tempestivamente si è ritenuto di proporre la presente istanza.

Tanto riferito sommessamente si domanda all'Ill.mo Sig. Giudice di voler correggere ed integrare il verbale sostituendo la frase: *"Chiede di limitare la domanda al riconoscimento giuridico alla classe B017 e le differenze retributive dal 1.9.2022 al 4.10.2022."* con quella, enunciata dallo scrivente,

*"confermate tutte le altre domande di cui al ricorso, esclusivamente a quella riferita all'anno in corso, intende limitare la domanda per il riconoscimento delle differenze retributive dal 1.09.2022 al 4.10.2022 e dal 1.7.2023 al 31.08.2023 fermo restando il riconoscimento giuridico per tutto l'anno della classe B017"*.

Ove la S. V. Ill.ma dovesse ritenerlo, quanto innanzi anche fissando una udienza di comparizione delle parti, finalizzata *ad hoc*.

Con osservanza

Taranto / Parma 12 aprile 2023

Avv. Giovanni Bufano

